

Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

(È approvato).

ART. 4.

Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un Consorzio od una Società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

(È approvato).

ART. 5.

Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 6.

È abrogato il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 248-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Fermo restando il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui alla lettera C) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, numero 1094, il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, alla iscrizione di nuove strade nell'elenco delle strade statali, annesse alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, od alla cancellazione di strade già iscritte nonchè alle variazioni nell'andamento generale di esse. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 190-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SALVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Onorevoli camerati! È questa una legge di notevolissima portata demografica e sociale, in quanto mira all'assistenza della maternità, disponendo l'allontanamento dal lavoro delle operaie e delle impiegate durante l'ultimo mese della gravidanza, e durante il mese successivo al parto, con tutti i benefici della conservazione del posto, della assicurazione, ecc.

In quanto al secondo periodo nulla v'è da osservare. Tutti sanno quali pericoli minaccino in esso la donna, sia nei riguardi